

REQUISITI MINIMI IMPIANTI DI MESSA IN RISERVA

Domanda: Un impianto per la messa in riserva di rifiuti edili codici CER 170101, 170102, 170103, 170904 deve rispettare i requisiti previsti dal Decreto 186 del 05/04/2006; in particolare deve avere la recinzione, il sottofondo dell'area di messa in riserva pavimentato, la canalizzazione e raccolta delle acque meteoriche e deve essere dotato di sistema di raccolta dei reflui. In caso di messa in riserva dei rifiuti in capannone dotato di pavimentazione in calcestruzzo, chiuso completamente su tre lati e dotato di tettoia rigida sono necessari la raccolta delle acque meteoriche e il sistema di raccolta reflui ?

Risposta (a cura dell'Ing. Ernesto Dello Vicario): tra le modifiche introdotte dal D.M. 5 aprile 2006, n. 186 al previgente D.M. 05-02-1998 sulle procedure semplificate di recupero dei rifiuti, particolare rilievo assume la previsione dell'allegato 5, relativo alle norme tecniche generali sugli impianti che effettuano la messa in riserva.

Il rispetto di tali norme è espressamente previsto quale condizione di accesso alla procedura semplificata per la messa in riserva dall'art. 6 comma 7 del decreto; il mancato rispetto della norma produce, in ossequio al principio di tassatività stabilito in via generale dall'art. 216 comma 1 del d.lgs. 152/2006, l'inefficacia della comunicazione di inizio attività. La verifica sostanziale e formale della rispondenza degli impianti al precetto normativo costituisce quindi elemento di significativa importanza sia nella fase di iscrizione che in quella di esercizio.

Nel caso di cui è quesito, la norma prevede in modo tassativo l'esistenza, tra le dotazioni minime dell'impianto, di una rete di raccolta di acque meteoriche e di un sistema di raccolta dei reflui.

Tale norma deve tuttavia essere applicata tenendo in debito conto gli aspetti tecnici del problema: il sistema di copertura dei rifiuti previene infatti la formazione di acque meteoriche sulla superficie di stoccaggio e sui rifiuti in cumulo effettuando una raccolta a monte, e cioè sul tetto del capannone, il quale dovrà ovviamente essere dotato di adeguato sistema di raccolta e scarico delle acque stesse (pluviali, pozzetti, rete di scarico). Tale sistema costituisce quindi a parere dello scrivente adempimento dell'obbligo di cui al punto 2 lettera a) delle norme in allegato 5 al decreto.

Quanto all'obbligo di cui alla lettera b) del medesimo punto 2, all'interno del capannone è necessario realizzare il sistema di raccolta dei reflui esteso sia al settore di conferimento che a quello di stoccaggio; nel primo settore il sistema è necessario, ai sensi di legge, per raccogliere reflui che in maniera accidentale possano fuoriuscire dai mezzi in manovra; nel secondo, il sistema deve essere realizzato anche per la raccolta dei reflui che potrebbero essere presenti all'interno del rifiuto, ad esempio in ragione di particolari condizioni di umidità all'origine.

Qualora il fatto che il capannone sia aperto su un lato possa provocare - sia pure in modo residuale - la caduta di acque meteoriche nell'area di stoccaggio, si ritiene che le stesse potranno essere comunque utilmente convogliate (in ragione dei ridotti quantitativi) verso la rete di raccolta dei reflui e quindi avviate a smaltimento insieme a questi ultimi.

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

Naturalmente, gli aspetti appena evidenziati debbono essere approfonditi e valutati (anche quantitativamente) nell'ambito della relazione tecnica da allegare alla comunicazione, fermo restando che l'ente competente all'iscrizione (Albo) o al controllo (Provincia) può imporre - ai sensi dell'art. 216 comma 4 del d.lgs. 152/06 - in sede di verifica d'ufficio o di controllo sull'impianto le ulteriori prescrizioni ed obblighi ritenuti necessari per adempiere all'obbligo generale di tutela imposto dall'art. 1 comma 1 del DM 05-02-1998.

Pubblicato il 4 giugno 2007

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.